

Causa T-13/96

TEAM Srl contro Commissione delle Comunità europee

«Programma PHARE — Decisione che annulla una gara e indizione di una nuova gara — Domanda di risarcimento danni — Ricevibilità — Pregiudizio consistente nel danno emergente, nel lucro cessante e nel danno all'immagine subiti da un offerente»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 29 ottobre 1998 II - 4076

Massime della sentenza

- 1. Procedura — Atto introduttivo — Requisiti di forma — Identificazione dell'oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso per il risarcimento dei danni causati da un'istituzione comunitaria — Ricorso che non quantifica l'importo del pregiudizio ma ne indica gli elementi costitutivi — Ricevibilità — Presupposti [Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 19 e 46; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]*

2. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Atto illecito — Danno — Nesso di causalità sufficientemente diretto*
(Trattato CE, art. 215, secondo comma)
3. *Bilancio delle Comunità europee — Normativa in materia di finanziamenti — Disposizioni applicabili agli aiuti esterni — Procedura di gare finanziate tramite fondi PHARE/TACIS — Annullamento di una procedura di gara — Spese sostenute da un offerente — Diritto all'indennizzo — Insussistenza — Eccezione — Violazione del diritto comunitario*
4. *Appalti pubblici delle Comunità europee — Esito di una gara — Potere discrezionale delle istituzioni*

1. Secondo l'art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, e secondo l'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l'atto introduttivo deve, tra l'altro, indicare l'oggetto della controversia e contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso diretto al risarcimento dei danni che si affermano causati da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l'entità di tale danno.

Se è vero che una domanda diretta a ottenere un risarcimento qualunque che manchi della precisione necessaria deve, di conseguenza, essere dichiarata irricevibile, diverso è il caso di una domanda che, pur non contenendo dati numerici relativi

al danno assertivamente subito, chiaramente indichi gli elementi che consentono di valutarne la natura e l'entità, dando modo all'istituzione di provvedere alla propria difesa. In un simile caso la mancanza di dati numerici nell'atto introduttivo non incide sui diritti della difesa del convenuto, a condizione che il ricorrente produca tali dati nella replica, consentendo così al convenuto di contestarli sia nella controreplica sia all'udienza.

2. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato, presuppone che ricorra un insieme di condizioni per quanto riguarda l'illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni comunitarie, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato. Inoltre, il danno deve discendere in modo sufficientemente diretto dal comportamento contestato.

3. Risulta dalle disposizioni dell'art. 23 delle norme generali relative alle procedure di gara e all'assegnazione degli appalti di servizi finanziati tramite fondi PHARE/TACIS che, in caso di chiusura o annullamento della procedura da parte dell'autorità aggiudicatrice, gli oneri e le spese sostenuti da un offerente per la partecipazione a una gara non possono in linea di principio costituire un danno risarcibile. Tuttavia, le dette disposizioni non possono trovare applicazione senza rischiare di infrangere i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento nel caso in cui nello svolgimento della procedura di gara una violazione del diritto comunitario abbia pregiudicato le possibilità di un offerente di ottenere un appalto.
4. Nell'ambito della procedura di gara delle Comunità, più in particolare di una gara d'appalto, l'autorità aggiudicatrice non è vincolata dalla proposta del comitato di valutazione, ma dispone di un notevole potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per l'adozione di una decisione di aggiudicazione di un appalto.